

Gli alunni con disabilità a scuola: norme di riferimento e procedure

Principali norme di riferimento

Legge n. 104 del 1992 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone disabili.

Legge n. 328 del 2000 legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Linee guida ministeriali per l'inserimento scolastico degli alunni con disabilità - 2009

Iscrizione scolastica alunni con disabilità

I genitori per iscrivere il proprio figlio con disabilità a una scuola di qualunque ordine e grado, pubblica o privata, al fine di ottenere i diversi servizi previsti dalla normativa vigente, devono:

1. chiedere il rilascio di due documenti:

a. **la "certificazione"**, cioè un documento da cui risulti l'individuazione dell'alunno come persona in situazione di disabilità;

b. **la diagnosi funzionale**, che accerta non solo la situazione di disagio, ma anche le potenzialità dell'individuo per così consentire di attivare positivamente il processo di integrazione.

Questi due documenti sono rilasciati da un medico specialista o psicologo, in servizio presso la struttura pubblica (Azienda Ospedaliera) o presso enti convenzionati, in relazione alla specifica patologia. Lo specialista avrà cura di indicare la necessità di un'assistenza "ad personam".

2. Prima dell'iscrizione, i genitori potranno contattare i dirigenti scolastici e verificare che ci siano nella scuola i presupposti per un adeguato inserimento (il documento da consultare è il "**POF**", **Piano Offerta Formativa**, che ogni Istituto comprensivo redige ogni anno).

3. Nel mese di gennaio o febbraio in relazione al periodo di iscrizione, i genitori presentano la domanda di iscrizione alla scuola prescelta, consegnando al Dirigente scolastico i documenti. Qualora tali documenti non fossero ancora disponibili, la famiglia informa comunque il Dirigente dei problemi dell'alunno, riservandosi di consegnarli entro giugno.

4. Al momento dell'iscrizione i genitori possono segnalare particolari necessità, quali ad esempio: esigenze alimentari specifiche, terapie da seguire, trasporti, etc.

I passaggi che ogni scuola deve mettere in moto dopo aver ricevuto l'iscrizione

1. Individuazione della **classe più idonea**. Il Collegio dei docenti, su invito del

dirigente scolastico, provvede a individuare la classe in cui inserire l'alunno disabile, curando che sia quella che maggiormente favorisca l'integrazione.

2. **Formazione delle classi.** Le classi in cui è presente un disabile non possono superare il numero di 25 alunni. Il Consiglio di classe può richiedere al Direttore scolastico regionale un numero non superiore a 20 alunni, se il progetto di integrazione predisposto ne spieghi le ragioni, le finalità e le metodologie didattiche.

3. **Eliminazione delle barriere architettoniche** . Gli edifici scolastici costruiti o interamente ristrutturati dopo il 26 febbraio 1986 devono essere accessibili, mentre quelli più vecchi devono in ogni caso essere adeguati e resi accessibili a persone disabili, con l'eliminazione delle barriere architettoniche. Per le scuole materne, elementari e medie, la competenza a intervenire è del Comune, che è tenuto per legge a predisporre piani di abbattimento delle barriere architettoniche.

4. **Richieste: insegnante di sostegno e assistente ad personam** . La scuola deve attivare con gli enti di riferimento la procedura per garantirsi entro l'inizio dell'anno scolastico la presenza del personale di supporto necessario all'integrazione.

5. **Garanzia della riservatezza (privacy)** . Le informazioni relative allo stato di salute della persona disabile sono "dati sensibili" e quindi sottoposti alla tutela prevista dalla legge sulla privacy. Il dirigente scolastico può raccogliere i dati e comunicarli ad altri enti, quando necessario per attivare gli interventi, a condizione di avere il consenso dei genitori e informarli per iscritto. Inoltre, ha il dovere di custodirli con tutte le misure previste dalla legge.

Strumenti dell'integrazione

Ogni alunno in situazione di disabilità ha diritto a una piena integrazione scolastica. Gli strumenti previsti per rendere concreto questo diritto sono i seguenti:

Il profilo dinamico funzionale (PDF) . È un documento che definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite e da conseguire. Si compila la prima volta all'inizio del primo anno di frequenza, a partire dalla scuola materna fino alle superiori.

Il progetto educativo personalizzato (PEP) . È un progetto mirato per ogni singolo alunno disabile. Comprende gli aspetti didattici ed educativi più generali, contiene tutti gli strumenti e gli interventi pensati per garantire l'integrazione scolastica, in coerenza con gli orientamenti e le attività extra-scolastiche. Viene redatto da un gruppo di lavoro formato dal consiglio di classe, da operatori della Azienda ospedaliera (UONPIA) e del Comune. Deve essere concordato con la famiglia. La prima stesura viene fatta all'inizio dell'anno scolastico, poi viene periodicamente verificato e aggiornato.

L'insegnante di sostegno . È un docente, con una formazione specifica,

assegnato dal Direttore scolastico regionale (ex Provveditorato) alla classe in cui è presente l'alunno disabile. Il compito principale è supportare l'alunno nel percorso di integrazione, in stretta collaborazione con tutti gli insegnanti della classe. La richiesta viene fatta dal dirigente scolastico. Il numero di ore viene definito in base alla diagnosi funzionale e al progetto formulato dal Consiglio di classe. La legge prevede un rapporto 1:4, cioè l'orario di insegnamento (25 ore per le materne, 22 per le elementari e 18 per le medie) viene suddiviso su 4 alunni disabili. Per le situazioni particolari, il medico può chiedere una deroga (cioè un aumento delle ore a favore di un singolo alunno) e il dirigente deve trasmetterla all'ufficio provinciale scolastico.

L'assistente "ad personam" . È un operatore con formazione specifica che segue l'alunno disabile per favorirne l'autonomia e la relazione. Viene assegnato dal Comune, su richiesta del Dirigente scolastico, in base alla situazione specifica di ciascuno. I suoi compiti specifici vengono definiti nel progetto educativo personalizzato. Prioritariamente riguardano le seguenti aree:

- cura della persona
- sviluppo dell'autonomia personale e sociale
- attività di tipo educativo, espressivo e di socializzazione.

L'assistente alla comunicazione . È una persona con formazione specifica che ha il compito di facilitare la comunicazione per alunni con disabilità sensoriali (vista e udito). Può anche svolgere la propria attività a domicilio, aiutando nello svolgimento dei compiti a casa. Viene assegnato dalla Provincia, su richiesta del Dirigente scolastico.

Personale ausiliario (ATA) . L'assistenza di base agli alunni con disabilità (accompagnamento in bagno, spostamenti all'interno della struttura scolastica, ...) è garantita dal personale ausiliario della stessa scuola (gli ex bidelli). Il dirigente scolastico provvede a individuare chi tra il proprio personale ausiliario svolgerà anche queste mansioni all'interno del proprio orario di servizio. È prevista la frequenza di un corso di formazione. La maggiore professionalità è riconosciuta con apposita incentivazione **economica**.

Gruppo di lavoro handicap (GLH) . In ogni istituto comprensivo deve essere costituito un gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dei genitori, della scuola, del Comune, dell'UONPI e di centri convenzionati. Suo ruolo è affrontare in generale l'accoglienza di alunni disabili, ricercando proposte e soluzioni possibili (eliminazione barriere, ...).

Le sigle

DF diagnosi funzionale

PEP progetto educativo personalizzato

a volte chiamato anche **PEI** (progetto educativo individualizzato)

POF piano dell'offerta formativa

GLH gruppo di lavoro handicap

PDF profilo dinamico funzionale

ATA personale ausiliario scuola (ex bidelli)

CSEP centro socio-educativo piccoli

UONPI unità operativa neuro-psichiatria infantile